

## **ZES - ZONA ECONOMICA SPECIALE**

La Z.E.S. è una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, caratterizzata da una fiscalità di vantaggio e da un articolato sistema di semplificazioni amministrative cui possono accedere le imprese che, al suo interno, avviano un'attività economica imprenditoriale.

Le Zone Economiche Speciali (ZES) hanno come obiettivo l'attrazione degli investimenti, sviluppare infrastrutture, favorire la creazione di nuovi posti di lavoro e promuovere la crescita delle esportazioni e delle attività industriali.

### **VANTAGGI E BENEFICI:**

- 1) Vantaggi fiscali**
- 2) Investimenti agevolabili**
- 3) Semplificazioni amministrative**

#### **1) VANTAGGI FISCALI**

- **RIDUZIONE DEL 50% DELL'IMPOSTA SUL REDDITO**

La L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) introduce una riduzione del 50% dell'imposta sul reddito, per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno delle Zone economiche speciali

Ai sensi dell'art. 1, comma 173 della suddetta legge, Il beneficio opera a decorrere dal periodo d'imposta nel quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d'imposta successivi.

La fruizione di tale beneficio è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) le imprese beneficiarie mantengano la loro attività nell'area Zes per almeno 10 anni
- b) le imprese conservino per almeno 10 anni i posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività svolta all'interno della Zes.

L'agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento UE n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

- **CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI**

Con la legge n. 208/2015, art. 1 comma 98, 99 e 100 (Legge di stabilità 2016), è stato introdotto un credito di imposta a favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Con decreto-legge n. 91 del 2017, artt. 4 e 5, il credito d'imposta è stato esteso agli investimenti effettuati nelle ZES e sono stati individuati i benefici fiscali e le semplificazioni.

Con il D.L. 77/2021, art. 57, il credito d'imposta per gli investimenti effettuati nelle ZES è stato riconosciuto, oltre che per i beni mobili, anche per l'acquisto di immobili strumentali agli investimenti, con un limite massimo per ciascun progetto di investimento fino a 100 milioni di euro, acquisiti entro il 31/12/2022.

Con D.L. 36/2022 del 30/04/22, art. 37, comma 2, il credito d'imposta è stato esteso all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione, ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, e inoltre, per rafforzare la struttura produttiva delle ZES, è stato introdotto lo strumento agevolativo "contratti di sviluppo", D.L. 112/2008 del 25/06/2008.

L'intensità del credito d'imposta è correlata all'entità dell'investimento, con differenze in base alla Regione in cui è effettuato e alle dimensioni dell'azienda.

Per le imprese in **Abruzzo** il credito d'imposta è attribuito nella misura massima del:

- **30% per le Piccole imprese**
- **20% per le Medie imprese**
- **10% per le Grandi imprese**

per le spese ritenute ammissibili fino a un massimo di **100 milioni di euro**.

Per tale credito, il limite massimo per ciascun progetto d'investimento, indipendentemente dalla dimensione dell'impresa, è di 50 milioni di euro per gli investimenti realizzati entro il 31 maggio 2021 e di 100 milioni di euro per gli investimenti realizzati dal 1° giugno 2021.

Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti "de minimis" e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

In particolare, il cumulo deve sempre rispettare il limite massimo di cui alle percentuali sopra indicate.

Il totale dei benefici non deve superare l'investimento. Il credito d'imposta, nello specifico, è determinato applicando le predette percentuali del 30%, 20% o 10% al costo dei beni strumentali e diminuendo il relativo risultato dell'ammontare degli aiuti concessi o richiesti relativamente ai medesimi investimenti.

## **2) INVESTIMENTI AGEVOLABILI**

Gli aiuti possono essere concessi a **PMI** per qualsiasi forma di **investimento iniziale**.

Gli aiuti alle **grandi imprese** possono essere concessi solo per “**un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica nella zona interessata**”.

Per **investimento iniziale** si intende:

1. investimento in attivi materiali e immateriali relativo a una o più delle seguenti attività:
  1. la creazione di un nuovo stabilimento;
  2. l'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente
  3. la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente,
  4. cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente
2. acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso in assenza di acquisizione, a condizione che sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non viene considerata un investimento iniziale;

Per **investimento iniziale per la creazione di una nuova attività economica** (unico investimento ammissibile per le grandi imprese nella ZES Abruzzo) si intende:

1. investimento in attivi materiali e immateriali relativo a una o più delle seguenti attività:
  - o la creazione di un nuovo stabilimento, o
  - o la diversificazione dell'attività di uno stabilimento, a condizione che la nuova attività non sia uguale o simile a quella svolta precedentemente nello stesso stabilimento, o
2. l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso in assenza di acquisizione, a condizione che la nuova attività che verrà svolta utilizzando gli attivi acquisiti non sia uguale o simile a quella svolta nello stabilimento prima dell'acquisizione. La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non viene considerata un investimento iniziale per la creazione di una nuova attività economica.

### **3) SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE**

1. Ampliamento dei poteri autorizzatori del Commissario straordinario e possibilità di operare come stazione appaltante fino al 31/12/2026, anche in deroga alla normativa sui contratti pubblici;
2. Attribuzione di poteri amministrativi finalizzati alla semplificazione, in capo al Commissario Straordinario, per superare eventuali dinieghi, ritardi e dissensi nell'adozione di atti e provvedimenti, proponendo al Presidente del Consiglio dei ministri le iniziative opportune;
3. Introduzione di un'autorizzazione unica che sostituisce tutte le precedenti autorizzazioni, concessioni e pareri e consente la realizzazione delle opere, prestazioni ed attività previste nel progetto;
4. Accesso alla procedura della “conferenza semplificata” di cui all'art. 14-bis della L. n. 241/1990, con contestuale riduzione alla metà dei termini perentori per l'ottenimento

“AGIRE Soc. Cons. a r.l.”

dell'autorizzazione unica e di ogni altro atto di assenso o nulla osta, comunque denominato, necessario all'attività da intraprendere;

5. Riduzione di un terzo dei termini previsti per il rilascio di VIA, VAS, AUA, autorizzazioni paesaggistiche, permessi a costruire e concessioni demaniali portuali;
6. Rafforzamento del ruolo di supporto amministrativo, finanziario ed economico svolto dall'Agenzia per la Coesione territoriale nei confronti dei singoli Commissari.

#### **4) BENEFICIARI**

Possono beneficiare del credito d'imposta ZES, i soggetti titolari di reddito d'impresa, individuabili in base all'art. 55 del TUIR, che effettuano investimenti in beni strumentali, anche tramite locazione finanziaria, destinati a nuove attività economiche ubicate nelle zone Z.E.S.

Gli aiuti possono essere concessi a PMI per qualsiasi forma di investimento iniziale, nonché alle grandi imprese solo per un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica nella zona interessata (par. 3 dell'art. 14 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (c.d. GBER).

Pertanto, nel modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta, alle grandi imprese che effettuano investimenti nelle zone assistite viene richiesta una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 per attestare che il progetto di investimento realizzato/da realizzare si riferisce ad una nuova attività economica.

Sono ammesse all'agevolazione sia le imprese residenti nel territorio dello stato, che le stabili organizzazioni nel territorio dello stato di soggetti non residenti.

L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo.

L'agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in difficoltà (così come individuale dalla comunicazione della Commissione Europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014).

Per il credito d'imposta ZES sono esclusi dal beneficio anche i soggetti che operano nei settori dell'agricoltura e della pesca e acquacoltura.

#### **5) COME FRUIRE DEL CREDITO D'IMPOSTA**

Per fruire del credito d'imposta, i soggetti interessati devono presentare all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione nella quale devono essere indicati i dati degli investimenti agevolabili e del credito d'imposta del quale è richiesta l'autorizzazione alla fruizione.


L'autorizzazione o meno alla fruizione del credito d'imposta è comunicata dall'Agenzia delle Entrate in via telematica mediante un'apposita ricevuta attestante la fruibilità o meno del credito d'imposta.

Il beneficiario può utilizzare il credito d'imposta maturato solo in compensazione ai sensi dell'art.17 del D.lgs. n. 241/1997, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d'imposta, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Nel caso in cui l'importo del credito d'imposta utilizzato, anche tenendo conto di precedenti compensazioni del credito, risulti superiore all'ammontare indicato nella ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle entrate il relativo modello F24 è scartato.

Per maggiori informazioni si rinvia alle circolari esplicative dell'Agenzia delle Entrate (n.34 del 2016 e n. 12 del 2017).

## COMUNI RIENTRANTI NELLA Z.E.S. ABRUZZO



I comuni coinvolti nell'area **ZES Abruzzo** sono **37** e prevedono la definizione di unità territoriali dei Comuni (particelle) incluse integralmente o parzialmente nella ZES, ammissibili alla deroga ex art. 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'UE e individuati dalla Carta degli aiuti a finalità regionale vigente per il periodo 2014-2021.